Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 759, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale prevede che il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n.207, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026;

CONSIDERATO che il successivo comma 760, della menzionata legge n. 207 del 2024, stabilisce che le risorse del fondo di cui al comma 759 sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 761, della legge n. 207 del 2024, che dispone che i fabbisogni standard monetari dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono contenuti, rispettivamente, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2024, e nel documento recante Determinazione dei fabbisogni *standard* dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido» approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 16 maggio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 762, della legge n. 207 del 2024, in base al quale il fondo di cui al comma 759 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l'articolo 1, comma 763, della legge n. 207 del 2024, che dispone che ai fini del riparto di cui al comma 762, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale di cui al comma 761;

VISTO l'articolo 1, comma 764, della legge n. 207 del 2024, che stabilisce che la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 765, della legge n. 207 del 2024, dispone che, in caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto è calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente e il totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto ai sensi del comma 760;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2026, recante modalità e termini della dichiarazione telematica di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2026;

ESAMINATE le dichiarazioni trasmesse in base alle modalità previste dal citato decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2026, ed applicati i criteri di normalizzazione previsti dal menzionato articolo 1, comma 764, secondo le modalità indicate nell'allegato A "Nota metodologica legge n. 207 del 2024, articolo 1, commi da 759 a 765";

CONSIDERATO che il Comune di Tavernole sul Mella (BS) e il Comune di Marzano di Nola (AV) hanno segnalato la presenza di meri errori materiali nelle rispettive dichiarazioni telematiche, che sono stati recepiti nei calcoli dell'allegato A della "Nota metodologica";

ACQUISITA l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 luglio 2026;

DECRETA

Articolo unico
(*Criteri e modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2026*)

1. Per l'annualità 2026, il fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ripartito in favore dei comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento, sulla base delle modalità definite nell'allegato A "Nota metodologica legge n. 207 del 2024, articolo 1, commi da 759 a 765", secondo gli importi indicati nell'allegato B "Piano di riparto".

2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 17 settembre 2026

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi